

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, COLOMBI, VIGNOLA, FERRALASCO, BONAZZI, VIGNOLO, GIOVANNETTI, ZICCARDI, SEGRETO, BIANCHI, GAROLI e CORRETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Divieto di appaltare lavori rientranti nel normale ciclo produttivo delle imprese

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1960, anche a seguito delle risultanze dell'inchiesta sulle condizioni di lavoro nel nostro Paese, fu emanata la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, con la quale il Parlamento intendeva limitare e regolare il sistema di dare in appalto i lavori inerenti il normale ciclo produttivo aziendale.

Tale legge permise di raggiungere alcuni risultati positivi con la limitazione di alcuni degli effetti più gravi prodotti dal sistema degli appalti. Occorre aggiungere che tali conseguenze positive furono anche favorite dalla particolare condizione del mercato della mano d'opera, che in quegli anni era meno drammatica rispetto a periodi precedenti e successivi. Si deve infatti rilevare che lo sviluppo del sistema degli appalti di lavori e servizi si ha maggiormente nei periodi e nelle zone in cui più forte è il fenomeno della disoccupazione. L'abbondanza di lavoratori disoccupati spinge ad approfittare di essi, consentendo di tener basso il livello delle remunerazioni. Non a caso il fenomeno era ad è particolarmente

sviluppato nelle zone depresse ed a più alta disponibilità di mano d'opera disoccupata. Tipica è la situazione delle regioni meridionali dove il fenomeno ha sempre avuto il suo massimo sviluppo sino a raggiungere forme di estrema gravità ed essere fonte anche di gravi incidenti.

Nonostante la buona volontà del Parlamento di porre un freno a tale sistema con la legge del 23 ottobre 1960, n. 1369, purtroppo anche per la complessità del problema, con il tempo, i principi insiti in tale legge furono vanificati attraverso forme e metodi che di fatto hanno ricreato ed anche, in certe regioni e settori, aggravato il fenomeno. Sono stati infatti studiati e perfezionati metodi per evadere lo spirito di detta legge approfittando della crescente disponibilità di mano d'opera che la crisi in atto da tempo ha incrementato. Ma questi metodi non aiutano a superare il difficile momento; al contrario l'aggravano, e ancora una volta le regioni e le zone maggiormente colpite dal fenomeno non sono le zone industriali di Milano o Torino ma quelle

centro-meridionali o quelle settentrionali depresse.

Per questi motivi riteniamo indispensabile un riesame della materia per una nuova regolamentazione che serva a migliorare la tutela dei legittimi interessi non solo dei lavoratori interessati ma in generale del Paese.

Con la nuova normativa proposta non intendiamo impedire le tradizionali forme di appalto che per la natura dei lavori si rendono indispensabili, e neppure vogliamo impedire all'imprenditore di affrontare particolari esigenze produttive a carattere eccezionale od occasionale, alle quali l'imprenditore stesso può far fronte attraverso la assunzione di mano d'opera a tempo determinato, secondo l'esistente legislazione dei lavori stagionali o a tempo determinato.

L'obiettivo che perseguiamo con il presente disegno di legge è quello di impedire ogni e qualsiasi speculazione sulla mano d'opera con forme che il movimento sindacale, in modo unitario, classifica fra i peggiori sistemi coloniali.

Per questo motivo con l'articolo 1 si vuole stabilire in modo netto il principio che l'attività di produzione inerente ai cicli produttivi propri dell'impresa deve essere attuata con personale alle dirette dipendenze dell'imprenditore. Ciò è nell'interesse non solo dei lavoratori ma, secondo studi sull'organizzazione di una moderna impresa, anche dell'imprenditore e del Paese. Diciamo del Paese perchè non possiamo ignorare, oltre agli aspetti umani, l'enorme costo sociale che grava sulla comunità per l'altissimo numero di infortuni che avvengono in conseguenza del sistema del lavoro in appalto, per le caratteristiche speculative dello stesso oltre che per l'improvvisazione degli appal-

tatori che quasi sempre non rispettano anche le più elementari norme antinfortunistiche oltre che assicurative.

Con l'articolo 2 e 3 si vuole con maggiore precisione rendere comunque nulle quelle forme di appalto di mera prestazione di mano d'opera del tutto degne di metodi medioevali.

Con l'articolo 4 si prevedono quali sono quelle attività che, per la loro particolarità o natura, possono essere appaltate. Riteniamo che tali debbano essere considerate quelle attività che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) nuove costruzioni limitatamente ad opere edilizie, installazione e montaggi di macchinari ed impianti di determinante importanza la cui attuazione non rientri nel ciclo di attività produttiva dell'azienda e che pertanto abbiano caratteristiche di assoluta eccezionalità;

b) quelle manutenzioni straordinarie degli impianti che in quanto tali non comportino ripetitività, siano a carattere eccezionale, di breve durata e per le quali necessiti del personale altamente specializzato in attività diversa da quella esercitata dall'azienda.

Con l'articolo 7 si vuole chiarire la sfera di applicazione della presente legge che deve riguardare, per una giusta esigenza di equità tanto le aziende private che quelle pubbliche.

L'articolo 8 disciplina la soluzione dei problemi riguardanti i lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici ai quali va assicurata una continuità di lavoro.

L'articolo 9 prevede le penalità in caso di inadempimento alle norme previste dal disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'imprenditore è tenuto ad eseguire direttamente, con personale alle proprie dipendenze, le opere ed i servizi che fanno parte del ciclo produttivo dell'impresa o delle attività ad esso collegate che abbiano carattere di continuità o possano essere programmate come tali.

Art. 2.

È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, anche se l'opera od il servizio per il quale i lavori o le prestazioni vengono impiegate non facciano parte del ciclo produttivo dell'impresa o delle attività continuative ad esse collegate.

È vietato altresì in ogni caso all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società, anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro l'appalto nel quale sussista una evidente sproporzione tra l'entità economica dell'appalto ed il valore dei capitali, delle macchine e delle attrezzature impiegate, ovvero nel quale l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltatore.

Art. 3.

I contratti di appalto stipulati in violazione degli articoli precedenti sono nulli e coloro che prestano la loro opera nelle attività ivi indicate sono considerati a tutti

gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore appaltante.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano:

a) agli appalti per costruzioni edilizie nell'interno della fabbrica;

b) agli appalti per installazione o montaggio di grandi impianti e macchinari che non abbiano carattere di continuità o di normale periodicità;

c) agli appalti di manutenzione straordinaria che comportino prestazioni saltuarie od occasionali di breve durata e per i quali necessita una mano d'opera specializzata diversa da quella impiegata nell'azienda;

d) agli appalti per la gestione di posti telefonici pubblici quando l'attività prevalente svolta dall'appaltatore sia di carattere commerciale o artigiana documentata attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio nonchè agli Enti turistici.

Art. 5.

L'imprenditore che affida in appalto la esecuzione di opere e servizi diversi da quelli contemplati dagli articoli 1 e 2 è tenuto in solido con l'appaltatore nei confronti dei lavoratori addetti alle attività appaltate all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, dalle altre leggi di tutela del lavoro, di previdenza e di assistenza e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 6.

Qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano per l'affidamento in appalto di opere e servizi limiti maggiori di quelli previsti dalla presente legge, la violazione delle clausole in materia da parte dell'imprenditore comporta le conseguenze previste dall'articolo 3, comma primo, della presente legge.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese pubbliche e private, ivi comprese le aziende dello Stato e degli altri enti pubblici, anche se gestite in forma autonoma.

Art. 8.

L'articolo 1 della presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli imprenditori che abbiano comunque qualità di parte in contratti di appalto ricadenti nella previsione dell'articolo 1 della presente legge, in corso alla data del 1° luglio 1972 sono tenuti a darne comunicazione al competente ufficio del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori occupati.

I lavoratori licenziati dall'appaltatore in conseguenza della cessazione dell'appalto, intervenuta per effetto della presente legge, avranno diritto alla precedenza nelle assunzioni presso la impresa appaltante come se fossero stati licenziati da essa per riduzione di personale.

Le clausole dei contratti collettivi stipulati per l'assunzione presso le imprese appaltanti dei lavoratori di cui al precedente comma prevalgono sulle norme di legge in materia di collocamento qualora siano sottoscritte da almeno tre sindacati rappresentativi.

Art. 9.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 ed al secondo comma dell'articolo 8 è comminata all'imprenditore e all'appaltatore o all'intermediario l'ammenda di lire 5.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia.

Art. 10.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

Art. 11.

La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è abrogata.